

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani

(luglio – settembre 2020)

CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-142/20	ITALIA (Cons. di Giust. Amm.va per la Regione Siciliana)	<p>Accreditamenti per i sistemi di autocontrollo alimentare - Concorrenza - Libera prestazione di servizi - Disparità di trattamento.</p> <p>Interpretazione del Regolamento 765/2008/CE che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (Testo rilevante ai fini del SEE), anche in relazione ai principi in tema di libera prestazione dei servizi (art. 56 TFUE), non discriminazione e parità di trattamento (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), concorrenza (art. 102 TFUE)</p> <p><i>Dubbio se il regolamento 765/2008/CE osti all'applicazione di una normativa nazionale la cui interpretazione ammetta che l'attività di accreditamento possa essere svolta anche da Organismi non aventi sede in uno dei Paesi dell'UE ma che presentino livelli di qualificazione del tutto assimilabili a quelli degli 'Organismi unici' di cui al predetto Regolamento. Nel caso di risposta affermativa dubbio se il Regolamento 765/2008/CE, laddove istituisce un regime di sostanziale monopolio al livello nazionale delle attività di accreditamento attraverso il</i></p>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “ Curia” <https://curia.europa.eu/>

		<p><i>sistema dell'Organismo unico, sia compatibile con principi eurounitari di libera prestazione dei servizi, uguaglianza e non discriminazione nonché di tutela della concorrenza.</i></p>
--	--	---

Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa → [clicca qui](#)

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-66/20	ITALIA (Procura Distrett. della Repubb. presso il Trib. Ord. di Trento)	Ordine di indagini europeo. Interpretazione dell'art 2, par1, lett c), punto ii – autorità di emissione - della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale. <i>Dubbio se uno Stato membro possa esonerare una autorità amministrativa, che agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale, dall'obbligo di far convalidare da un giudice, un organo giurisdizionale, un magistrato inquirente o un pubblico ministero nello Stato di emissione l'ordine di indagini europeo qualificandola come "autorità giudiziaria" ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/41/UE)</i>

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-40 e C-173/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Reclutamento ricercatori universitari tramite contratti a tempo determinato. Interpretazione dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, del Consiglio sul lavoro a tempo determinato, in particolare delle clausole 4 «Principio di non discriminazione» e 5 «Misure di prevenzione degli abusi».</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto europeo di una disciplina nazionale che consente la stipula e la proroga, senza limiti quantitativi, di contratti da ricercatore universitario a tempo determinato; dubbio inoltre sulla compatibilità di una disciplina nazionale che differenziando tra lavoratori a tempo indeterminato e determinato, riconosce ai primi (nonché ad una specifica sottocategoria di ricercatori a tempo determinato) il diritto e la possibilità (implementata con l'assegnazione di apposite risorse) di essere sottoposti ad un'apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre nessun diritto né possibilità analoghi vengono riconosciuti ai ricercatori a tempo determinato rientranti in una seconda sottocategoria, malgrado si tratti di lavoratori chiamati a svolgere, tutti indistintamente, identiche mansioni</i></p> <p>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa → https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/bozza-10-gennaio</p>

MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-96/20	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione)	<p>Requisiti per l'accesso al ruolo di persona responsabile di un centro ematologico. Interpretazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, art. 9, comma 2 ("Persona responsabile")</p> <p><i>Dubbio se la norma europea soprarichiamata attribuisca direttamente ai laureati nel settore delle scienze mediche e biologiche il diritto di poter svolgere il ruolo di persona responsabile di un centro ematologico. Dubbio, conseguentemente, se il diritto dell'Unione consenta o impedisca ad una norma di diritto nazionale di escludere i laureati in scienze biologiche dalla possibilità di svolgere il ruolo di persona responsabile di un centro ematologico</i></p>